

STATUTO

CONFINDUSTRIA INDUSTRIA SERVIZI INTEGRATI
- HYGIENE, CLEANING & FACILITY SERVICES,
INDUSTRIAL SAFETY-

TITOLO I
PROFILO ORGANIZZATIVO

Articolo 1

Costituzione

1.1 E' costituita, con durata illimitata, CONFINDUSTRIA INDUSTRIA SERVIZI INTEGRATI -HYGIENE, CLEANING & FACILITY SERVICES, INDUSTRIAL SAFETY-, la quale costituisce il sistema federativo delle Associazioni di categoria rappresentative delle imprese del comparto dei servizi alle imprese, agli immobili e alla collettività (di seguito, per brevità, anche solo "*Confindustria Industria Servizi Integrati*" o "*Federazione*"),

1.2 Confindustria Industria Servizi Integrati adotta il "Codice etico e dei valori associativi" di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla sua osservanza.

1.3 Confindustria Industria Servizi Integrati è autonoma, apolitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

1.4 Confindustria Industria Servizi Integrati ha sede legale in Roma e può istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.

1.5 La Federazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali non concorrenti con il sistema confindustriale.

1.6 Confindustria Industria Servizi Integrati è socio effettivo di Confindustria, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema, con le modalità stabilite nel "Regolamento Unico per il Sistema" di Confindustria.

1.7 Confindustria Industria Servizi Integrati partecipa, insieme a Confindustria e agli associati del sistema, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale civile e culturale del Paese.

Articolo 2

Vision e Mission

2.1 Confindustria Industria Servizi Integrati, nel rispetto della piena autonomia organizzativa, strutturale, operativa e di rappresentanza dei singoli Soci, che rimarranno pertanto pienamente liberi di autodeterminarsi ed organizzarsi autonomamente nel rispetto dei principi delle regole del Sistema confederale e del Codice Etico di Confindustria, ha lo scopo di promuovere, rappresentare e tutelare gli interessi di carattere generale e collettivo, comuni ai Soci e, segnatamente, di svolgere le seguenti funzioni ed attività:

- a) rappresentare i Soci nell'ambito del Sistema confederale;
- b) nelle materie di interesse comune, rappresentare, tutelare assistere e supportare i Soci sul piano istituzionale e politico;
- c) riunire i Soci per la trattazione delle questioni di comune interesse;
- d) adottare azioni utili a rafforzare ed accrescere la solida identità della – e il senso di appartenenza alla – Federazione;
- e) operare l'ammodernamento e la semplificazione del sistema di relazioni industriali, anche come leva di recupero della competitività dei settori rappresentati;
- f) promuovere la cultura di impresa e di mercato all'impronta della legalità e del rispetto delle regole, con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita del settore dei servizi;
- g) supportare i Soci nel loro processo di internazionalizzazione delle imprese agli stessi associate e ai fini della realizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali in Italia e all'estero;
- h) fornire informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse comune, come da presente Statuto, anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con soggetti interni ed esterni al Sistema confederale;
- i) assicurare il puntuale rispetto del presente Statuto, l'aderenza dei comportamenti e degli Statuti dei singoli Soci ai valori del Sistema e la loro coerenza con i principi organizzativi di riferimento generale per il Sistema confederale;

- j) promuovere, organizzare e/o partecipare a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di interesse generale o settoriale;
- k) promuovere e collaborare con Soci per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie;
- l) erogare efficienti servizi di rappresentanza e di comunicazione, anche attraverso azioni sinergiche tra i Soci;
- m) promuovere attività ausiliarie di interesse trasversale per i Soci, ivi compresa la partecipazione della Federazione ad associazioni, federazioni, istituzioni, consorzi, società, enti e organizzazioni;
- n) qualora si addivenga alla previsione di un unico contratto collettivo nazionale dell'“industria dei servizi” o, comunque, dei settori dei quali i Soci hanno la rappresentanza, stipulare detto contratto e curare le relazioni sindacali e le relative questioni;
- o) nell'ambito degli scopi, delle funzioni e delle attività di cui al presente articolo 2 e nel rispetto del principio di piena autonomia organizzativa, strutturale, operativa e di rappresentanza dei Soci, la Federazione può, su richiesta dei Soci interessati, ma nel rispetto degli interessi generali della Federazione e di ciascun Socio, trattare anche questioni che riguardano solo alcune delle associazioni di categoria e di settore federate.

2.2 La Federazione non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

2.3 La Federazione consegue i suoi scopi, attraverso lo studio e l'attivazione dei mezzi efficaci ed efficienti per proteggere, diffondere, migliorare ed amplificare l'attività istituzionale e di rappresentanza dei suoi Soci relativamente agli scopi e alle attività di cui al precedente comma 2.1.

TITOLO II

SOCI E RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 3

Perimetro della rappresentanza e categorie di Soci

3.1 Come meglio precisato al successivo comma 3.3, stante il ruolo di cui al precedente articolo 1.1 e nell'ambito degli scopi, delle funzioni e delle attività di cui al precedente articolo 2.1, possono essere Soci della Federazione le Associazioni di categoria alle quali aderiscono le aziende erogatrici di servizi e beni per l'igiene, la salute, la manutenzione e la sicurezza di immobili ed impianti, la sicurezza sul lavoro, la salubrità degli ambienti, la collettività e la persona attraverso un'organizzazione industriale.

3.2 Come meglio precisato al successivo comma 3.3, possono essere Soci della Federazione anche:

a) le Associazioni di settore e/o di categoria che non possiedano i requisiti e le caratteristiche di cui al precedente comma 3.1 ma presentino caratteristiche di complementarietà, strumentalità e/o raccordo economico con l'imprenditoria afferente al comparto dei servizi alle imprese, agli immobili e alla collettività;

b) le imprese del settore dell'industria dei servizi non rappresentate da alcuna Associazione di categoria aderente alla Federazione o a Confindustria, ma solo temporaneamente, in attesa di far parte o di costituire un'Associazione di categoria che possa aderire alla Federazione.

c) realtà imprenditoriali, che non possiedano i requisiti per essere inquadrare come Soci Effettivi nelle rispettive associazioni che compongono la federazione ma presentino elementi di complementarietà, strumentalità e raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

3.3 Possono aderire alla Federazione come:

- a) **Soci Effettivi**, le Associazioni di cui al precedente comma 3.1;
- b) **Soci Aggregati**, (i) Associazioni di settore e/o di categoria di cui al precedente comma 3.2 lettera a), nonché le imprese del settore dell'industria dei servizi di cui al precedente comma 3.2 lettera b) nei limiti temporali quivi previsti, e le realtà imprenditoriali

di cui al comma 3.2 lettera (c)

Il loro numero dei soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della federazione.

3.4 Le Associazioni che hanno i requisiti per essere Soci Effettivi non possono essere associate come Soci Aggregati.

Articolo 4

Rapporto associativo

4.1 La domanda di adesione alla Federazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione interessata e compilata su appositi moduli predisposti dalla Federazione.

4.2 La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

4.3 Sulle domande di adesione, sia come Socio Effettivo che come Socio Aggregato, delibera il Consiglio Generale. L'adesione decorre dalla data di approvazione della relativa domanda da parte del Consiglio Generale.

4.4 Il Consiglio Generale accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione e da tale momento decorre l'obbligo contributivo. La decisione positiva assunta dal Consiglio Generale è comunicata anche a mezzo posta elettronica all'interessato e a tutti i Soci effettivi. La decisione negativa assunta dal Consiglio Generale è comunicata anche a mezzo posta elettronica all'interessato.

4.5 L'adesione alla Federazione in qualità di Socio Effettivo o di Socio Aggregato ha durata di due anni e si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se il Socio non ne dà disdetta scritta, a mezzo lettera raccomandata a.r., entro il 30 giugno del secondo anno di ciascun biennio. La disdetta così comunicata ha efficacia a decorrere dal 31 dicembre del secondo anno del biennio in corso alla data della disdetta. In caso di disdetta pervenuta alla Federazione oltre il detto termine, il rapporto associativo si intenderà rinnovato per un ulteriore biennio, decorrente dalla scadenza del biennio in corso alla data della

disdetta, al termine del quale (ulteriore biennio) la disdetta data avrà efficacia.

4.6 L'eventuale cambio di denominazione da parte del Socio non estingue il rapporto associativo con la Federazione.

4.7 In caso di pronuncia negativa del Consiglio Generale in ordine alla domanda di adesione è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla data della comunicazione della deliberazione di rigetto della domanda da parte del Consiglio Generale. La decisione deve essere adottata dal Collegio speciale dei Probiviri entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e la decisione è inappellabile.

4.8 Contro la delibera di ammissione del Consiglio Generale, i Soci Effettivi dissenzienti possono fare ricorso, con indicazione specifica dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione che rende loro nota l'adesione del/i nuovo/i Soci. Anche in tal caso, i Probiviri aditi adottano la decisione entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e la decisione è inappellabile.

Articolo 5

Diritti e doveri

5.1 I Soci partecipano alla formazione della volontà federale ed al governo della Federazione secondo le norme del presente Statuto e nel rispetto delle regole e dei principi che governano il Sistema confederale.

5.2 In particolare:

- a) i Soci Effettivi hanno il diritto di:
 1. ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, offerte dalla Federazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema di Confindustria;
 2. presenza, intervento, voto ed elettorato attivo e passivo in Assemblea, attraverso propri rappresentanti, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

3. partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi della Federazione.
- b) i Soci Aggregati hanno il diritto di:
1. ricevere le prestazioni di rappresentanza indiretta e di servizio offerte dalla Federazione;
 2. presenza e intervento in Assemblea, attraverso propri rappresentanti, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari, ma senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo.

5.3 Ciascun Socio Effettivo, infine, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione alla Federazione ed al Sistema confederale, utilizzando il logo confederale ed il nome Confindustria Industria Servizi Integrati unitamente alla propria denominazione.

5.4 I Soci Aggregati non possono utilizzare né il logo della Federazione né il logo confederale ma possono solamente attestarne la loro appartenenza.

5.5 Tutti i Soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti di attuazione, il Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria, tutte le deliberazioni assunte dagli organi associativi nonché i principi e le regole che governano il Sistema confederale.

5.6 In particolare, i Soci devono:

- a) astenersi da qualsiasi comportamento che contrasti con gli scopi della Federazione e che possa risultare lesivo dell'immagine del settore o di alcuno dei suoi partecipanti;
- b) sulle materie di competenza della Federazione, come indicate al precedente articolo 2.1, coordinare con la Federazione stessa le iniziative di comunicazione esterna;
- c) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- d) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale;

- e) fornire ogni dato necessario ed utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi della Federazione;
- f) fornire la propria collaborazione alle indagini, agli studi e alle statistiche che la Federazione, ritenga necessario od utile svolgere, nell'interesse dei Soci, nell'ambito delle materie di propria competenza, di cui al precedente articolo 2.1, e per il raggiungimento dei propri scopi. La Federazione gestirà comunque le notizie, i dati e le informazioni che le perverranno dai Soci, considerandoli a tutti gli effetti come riservati, e li utilizzerà soltanto per il conseguimento degli scopi della Federazione e nell'interesse dei Soci, nel rispetto della regolamentazione adottata in materia dagli organi della Federazione stessa, in piena conformità con la normativa vigente in materia.
- g) non fare contemporaneamente parte di associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Federazione e da Confindustria e costituite per scopi analoghi né assumere cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

Articolo 6

Contributi

6.1 I Soci Effettivi e i Soci Aggregati sono tenuti a versare alla Federazione un contributo ordinario annuale, nella misura stabilita dall'Assemblea, entro il 30 settembre dell'anno precedente.

6.2 Il Consiglio Generale può deliberare il pagamento di contributi straordinari per far fronte a particolari esigenze non ricomprese nella contribuzione ordinaria. I contributi straordinari sono dovuti da tutti i Soci, salvo diverse indicazioni contenute nella relativa deliberazione.

6.3 I contributi ordinari sono determinati sulla base delle effettive esigenze operative della Federazione e sono distribuiti in quote paritarie all'interno delle singole categorie dei Soci Effettivi, da una parte, e dei Soci Aggregati, dall'altra parte, tenendo in considerazione per i Soci Aggregati quanto di seguito previsto in ordine all'ammontare dei loro contributi.

6.4 I contributi ordinari devono ricomprendere il contributo associativo che a sua volta Confindustria Industria Servizi Integrati deve versare a Confindustria per via del rapporto di adesione diretta, nonché la copertura delle spese e dei costi dei programmi e delle attività svolti dalla Federazione

6.5 La contribuzione dovuta dai Soci Aggregati è determinata dal Consiglio Generale ~~in misura pari al 50% della contribuzione dovuta dai Soci Effettivi; ciò anche con riferimento agli eventuali contributi straordinari.~~

6.6 Fatte salve eventuali diverse disposizioni previste al riguardo nella determina contributiva adottata dall'Assemblea, il contributo ordinario è di norma corrisposto in due soluzioni:

- entro il 31 marzo di ogni anno, con il versamento di un importo pari al 50% dell'intero ammontare del contributo annuale dovuto;
- entro il 30 settembre con il versamento dell'importo residuo (a saldo) del contributo annuale dovuto.

6.7 Ai Soci che provvedono in ritardo al pagamento dei contributi dagli stessi dovuti, oltre alle conseguenze/sanzioni previste in altre parti del presente Statuto, saranno applicati gli interessi di mora annualmente deliberati dall'Assemblea. In caso di mancata determinazione da parte dell'Assemblea degli interessi di mora, gli stessi potranno comunque essere applicati nella misura prevista dalla normativa vigente in materia.

6.8 I contributi associativi riscossi dalla Federazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti e dono essere dalla stessa Federazione utilizzati per l'appartenenza al Sistema Confederale e la realizzazione degli scopi e delle attività di cui al presente Statuto.

Articolo 7

Sanzioni

7.1 E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei Soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con

effetto non sospensivo, ai Proviviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

I Soci che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione del Socio, deliberata dal Consiglio Generale per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi;
- b) decadenza dei rappresentanti del Socio dagli organi associativi, deliberata dal Collegio speciale dei Proviviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica, ivi comprese l'immotivata inerzia, 5 assenze consecutive dalla partecipazione agli organi di appartenenza o il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica e, in particolare, perdita completo inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;
- c) espulsione del Socio, deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni, salvo casi - validati dal Consiglio Generale - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari;
- d) estromissione del rappresentante associativo, deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con il Socio che deve provvedere a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. L'estromissione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver

preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità;

e) decadenza dagli incarichi in sedi di rappresentanza esterne.

7.2 Contro le sanzioni è ammesso ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri, ricorso agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dagli art. 27 e 28 del presente Statuto.

Articolo 8

Cessazione della qualità di Socio

8.1 La qualità di Socio si perde per:

- a) per la perdita da parte dell'associato di uno o tutti i requisiti di cui all'articolo 3;
- b) recesso del Socio in base all'art.4 del presente Statuto;
- c) risoluzione unilaterale da parte della Federazione senza possibilità di ricorso ai Probiviri per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo. La risoluzione è deliberata dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza e comporta la cessazione immediata di tutti i diritti e doveri, ad eccezione dell'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto associativo;
- d) per le imprese aderenti in qualità di Socio Aggregato ai sensi del precedente articolo 3.3, lettera b), fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato: il Consiglio Generale ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa; per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il Consiglio Generale ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo

protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura;

- e) scioglimento dell'Associazione aderente (Socio);
- f) espulsione in caso di mancato o ridotto versamento delle quote associative. In tali ipotesi, il Socio è formalmente costituito in mora con lettera di diffida da inviare tramite posta certificata o Raccomandata A/R. Per il periodo entro il quale permane lo stato di mora, il rapporto associativo è sospeso e sono attivate le procedure legali per il recupero, anche in via giudiziaria, dei contributi. Decorsi inutilmente 12 (dodici) mesi dalla scadenza del termine di versamento, il socio risultante ancora parzialmente o totalmente moroso può essere espulso dalla Federazione con provvedimento del Consiglio Generale. 8.2 Il soggetto che per qualsiasi motivo perde la qualità di Socio non ha alcun diritto sul fondo comune, ai sensi dell'art. 37 del Codice Civile; ciò anche in caso di recesso del Socio.

Articolo 9

Rappresentanti

9.1 Ciascun Socio designa i propri rappresentanti ai fini della partecipazione all'Assemblea dei soci, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto.

9.2 Le cariche elettive negli organi della Federazione sono riservate a rappresentanti dei Soci Effettivi, purché detti Soci soddisfino, inizialmente e successivamente, tutti i requisiti di adesione e risultino essere in regola con l'adempimento di tutti gli obblighi associativi previsti dal presente Statuto.

TITOLO III

ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Articolo 10

Organi Associativi

10.1 Sono organi della Federazione:

- a) l'Assemblea;

- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti;
- f) gli Organi di controllo: Probiviri e Revisori contabili.

Articolo 11

Assemblea

11.1 L'Assemblea è composta da:

- il Presidente della Federazione;
- il Presidente di ciascun Socio Effettivo, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi degli anni precedenti e dei ratei dell'anno in corso scaduti alla data dell'Assemblea, che può essere effettuato sino a tre giorni prima della data dell'Assemblea;
- n. 3 rappresentanti per ciascun Socio Effettivo, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi degli anni precedenti e dei ratei dell'anno in corso scaduti alla data dell'Assemblea, che può essere effettuato sino a tre giorni prima della data dell'Assemblea;
- n. 1 rappresentante per ciascun Socio Aggregato, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi degli anni precedenti e dei ratei dell'anno in corso scaduti alla data dell'Assemblea, che può essere effettuato sino a tre giorni prima della data dell'Assemblea, senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.

11.2 All'Assemblea possono partecipare come invitati, senza diritto di intervento, di voto né di elettorato attivo e passivo, le imprese associate in qualità di socio effettivo ai Soci Effettivi attraverso il proprio legale rappresentante o persona dallo stesso delegata.

11.3 I Soci, siano essi Effettivi o Aggregati, intervengono in Assemblea direttamente tramite i propri rappresentanti, ai sensi del precedente comma 11.1, all'uopo muniti di apposita delega a firma del Presidente dell'Associazione rappresentata. La delega non è necessaria nel caso in cui all'Assemblea partecipino personalmente soggetti

muniti dei poteri di rappresentanza del Socio o comunque autorizzati a partecipare sulla base dello statuto dell'Associazione rappresentata o di delibera del relativo organo statutariamente a ciò preposto.

11.3 I Soci possono partecipare all'Assemblea anche per delega conferita ad altro Socio. Ciascun Socio può tuttavia rappresentare solo un altro Socio.

11.4 Ove invitate, le singole imprese associate, in qualità di socio effettivo, ai Soci Effettivi, intervengono in Assemblea direttamente tramite il rispettivo rappresentante, ai sensi del precedente comma 11.1, all'uopo munito di apposita delega a firma del legale rappresentante dell'impresa partecipante. La delega non è necessaria nel caso in cui all'Assemblea partecipi personalmente il legale rappresentante dell'impresa ovvero un soggetto a ciò autorizzato sulla base dello statuto sociale o di delibere del rispettivo organo statutariamente a ciò preposto.

11.5 Ove invitate, le imprese associate, in qualità di socio effettivo, ad uno dei Soci Effettivi, possono partecipare all'Assemblea anche per delega conferita ad altra impresa associata, in qualità di socio effettivo, al medesimo Socio Effettivo. Ciascuna di dette imprese può tuttavia rappresentare solo un'altra di dette imprese.

11.6 I Soci Effettivi non in regola con gli obblighi richiamati al precedente comma 11.1 possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e di intervento. I Soci morosi non possono ricevere delega da altro Socio.

11.7 Ciascun Socio Effettivo ha diritto di votare in Assemblea, ciò ai fini di qualsiasi deliberazione o decisione da adottare, ivi inclusa la nomina/elezione dei rappresentanti dei Soci Effettivi negli Organi elettivi della Federazione.

Articolo 12

Attribuzioni dell'Assemblea

12.1 Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente ed i Vice Presidenti ed approvare il relativo programma di attività;

- b) eleggere i componenti del Consiglio Generale;
- c) eleggere i Proviviri e i Revisori contabili;
- d) determinare, nell'ambito degli scopi, delle funzioni e delle attività della Federazione, di cui al precedente articolo 2.1, gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività della Federazione stessa;
- e) promuovere e dare direttive finalizzate al perseguimento degli scopi del presente Statuto;
- f) promuovere la partecipazione dei Soci alla vita associativa;
- g) esaminare ed approvare il bilancio preventivo nonché il bilancio consuntivo e la relativa relazione di accompagnamento;
- h) esaminare ed approvare entro il 30 settembre dell'anno precedente la delibera contributiva;
- i) deliberare sulle modifiche del presente Statuto;
- j) deliberare lo scioglimento di Industria Servizi e nominare uno o più liquidatori;
- k) ai fini della migliore realizzazione di scopi, funzioni ed attività della Federazione, come definiti all'articolo 2.1, deliberare sulla costituzione di – o sulla partecipazione a – Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Società, Enti e altre organizzazioni;
- l) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente;
- m) tramite il Direttore Generale o il Vice Direttore Generale e sulla base delle regole del Sistema confederale, trasmettere a Confindustria ciascun bilancio consuntivo e ciascuna delibera contributiva approvati entro i termini prescritti da Confindustria.

Articolo 13

Adunanza dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

13.2 L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

13.3 Il Presidente, comunque, convoca l'Assemblea in via straordinaria quando:

- ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio Generale;
- ne sia fatta richiesta da almeno uno dei Soci Effettivi o da un quarto dei Soci.

13.4 La richiesta deve essere motivata, diretta per iscritto al Presidente, sottoscritta da tutti i richiedenti e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Articolo 14

Convocazione dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età.

14.2 La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno. L'avviso deve essere inviato con posta elettronica o comunque altri mezzi idonei a garantire e documentare l'avvenuta ricezione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza e ad esclusione di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento, tale termine può essere ridotto a dieci giorni lavorativi.

14.3 La documentazione eventualmente necessaria a valutare gli argomenti all'ordine del giorno dovrà essere resa disponibile con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data dell'adunanza, salvo che

ciò sia oggettivamente impossibile.

Articolo 15

Costituzione e deliberazione dell'Assemblea

15.1 Ciascun Componente l'Assemblea a cui è attribuito il diritto di voto ai sensi del presente Statuto ha diritto ad un voto.

15.2 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente, anche per delega, almeno la metà dei voti complessivamente esercitabili. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti, purché sia presente almeno un Socio Effettivo.

15.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, anche per delega, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. Le deliberazioni sulle materie di cui al precedente articolo 12.1, lettere a), h), i) e k), sono, invece, adottate a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti presenti.

15.4 I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede. Per quanto attiene alle nomine delle cariche e dei componenti degli Organi della Federazione, si procede inderogabilmente a scrutinio segreto, previa nomina di almeno due scrutatori eletti con voto palese. In tali ipotesi, in caso di parità di voti la votazione si ripete.

15.5 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

15.6 Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto ed allo scioglimento della Federazione trova applicazione anche quanto previsto al successivo art. 34.

Articolo 16

Delibere a mezzo di referendum

16.1 L'Assemblea può deliberare anche per referendum.

16.2 Per l'esercizio del diritto di voto deve essere concesso un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla data della comunicazione per posta elettronica – o comunque, tramite, altri mezzi idonei a

garantire e documentare l'avvenuta ricezione – con la quale viene indetto il referendum.

16.3 Con riferimento alla spettanza e al conteggio dei voti, al quorum costitutivo e al quorum deliberativo, trova applicazione quanto previsto ai precedenti articoli 15.1, 15.2 e 15.3.

16.4 Possono essere sottoposte a referendum anche proposte di modifiche statutarie; ciò, peraltro, solo nei casi in cui sia agevole la valutazione delle proposte stesse e l'espressione del voto possa avvenire attraverso risposte semplicemente affermative o negative.

16.5 Il referendum è indetto dal Presidente su proposta del Consiglio Generale, con indicazione del giorno, ora e luogo dello scrutinio e nomina di due scrutatori.

16.6 Quando il referendum ha per oggetto modificazioni statutarie per l'esercizio del diritto di voto deve essere lasciato un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni dalla data della comunicazione con la quale viene indetto il referendum.

16.7 L'Assemblea non può deliberare per referendum quando la delibera ha per oggetto lo scioglimento della Federazione, né si possono svolgere a mezzo referendum le votazioni afferenti alle nomine delle cariche e dei componenti degli Organi della Federazione.

Articolo 17

Presidente, Segretario dell'Assemblea e Verbale

17.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente presente più anziano di età o, in mancanza, dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti con voto palese.

17.2 Funge da Segretario il Direttore Generale; in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Direttore Generale e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, la persona proposta dal Presidente e designata a maggioranza dai presenti.

17.3 Le deliberazioni dell'Assemblea vengono verbalizzate e sottoscritte da chi presiede e dal Segretario.

17.4 Una bozza del verbale dell'Assemblea è inviata a tutti i

componenti l'Assemblea, esclusi quindi i partecipanti per invito. In assenza di osservazioni entro il termine di 15 giorni dal ricevimento di detta bozza, il verbale s'intende approvato.

Articolo 18

Consiglio Generale

18.1 Il Consiglio Generale è composto da:

- a) il Presidente della Federazione;
- b) i Vice Presidenti della Federazione;
- c) con riferimento a ciascun Socio Effettivo, n. 1 soggetto in rappresentanza delle imprese allo stesso associate in qualità di soci effettivi, eletti dall'Assemblea tra i soggetti designati dal Consiglio Generale del singolo Socio Effettivo o, comunque, dall'Organo a ciò competente sulla base dello statuto di detto Socio Effettivo;
- d) l'ultimo Past President della Federazione, purché ancora espressione di un Socio Effettivo e ancora in possesso dei requisiti necessari sulla base del seguente Statuto per far parte del Consiglio Generale;
- e) due soggetti nominati direttamente dal Presidente della Federazione tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito/perimetro di rappresentanza della Federazione.

18.2 Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Proibiviri e i Segretari Generali/Direttori Generali dei singoli Soci Effettivi. Non sono ammessi altri inviti permanenti ma solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che dagli invitati può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

18.3 I componenti del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio del quarto anno di carica degli anni pari.

I Consiglieri possono essere rieletti per un ulteriore quadriennio consecutivo. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni

sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Il primo Consiglio Generale, la cui composizione, su accordo dei soci fondatori, è definita in seno all'atto costitutivo della Federazione, dura in carica tre anni.

18.4 Ove, durante il periodo di carica, vengano a mancare i componenti del Consiglio Generale di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 18.1, si procede alla loro sostituzione con i relativi sostituti eletti in applicazione del presente Statuto. Nel caso in cui durante il periodo di carica, vengano a mancare i componenti del Consiglio Generale di cui alle lettere c) del precedente comma 18.1, gli Organi competenti dei Soci Effettivi provvedono prontamente e, comunque, prima della successiva riunione del Consiglio Generale della Federazione alla designazione del/i sostituto/i e la Federazione, entro il medesimo termine, alla convocazione ed alla tenuta dell'Assemblea per la sua/loro elezione in seno al Consiglio Generale.

18.5 Nel caso in cui il singolo Socio non provveda in tempo utile a detta designazione e fino a quando, a seguito della designazione, l'Assemblea non elegga il soggetto designato a componente del Consiglio Generale, il componente del Consiglio Generale conseguentemente mancante non verrà conteggiato per la determinazione del quorum costitutivo delle riunioni del Consiglio Generale. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Generale.

Articolo 19

Riunioni del Consiglio Generale

19.1 Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi, e inoltre quando lo ritenga opportuno il Presidente o il Consiglio di Presidenza o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto dei suoi componenti o da parte dei Revisori contabili limitatamente, in quest'ultimo caso, a questioni connesse con l'esercizio delle loro funzioni.

19.2 Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento dal Vice Presidente più anziano di età. La

convocazione è fatta mediante avviso, con posta elettronica o comunque altri mezzi idonei a garantire e documentare l'avvenuta ricezione, da inviarsi almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a 5 giorni.

19.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno dettagliato degli argomenti da trattare. La documentazione eventualmente necessaria a valutare gli argomenti all'ordine del giorno può essere trasmessa fino alle 24 ore precedenti la riunione.

19.4 Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della metà dei suoi componenti.

19.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche e in caso di parità:

- per le deliberazioni prese a votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede;
- per le votazioni a scrutinio segreto, la votazione deve essere ripetuta.

Qualora la parità sussista anche alla quarta votazione, la deliberazione avrà valore di rigetto.

19.6 I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per le nomine e deliberazioni su persone si procede a scrutinio segreto, previa nomina di almeno due scrutatori eletti con voto palese.

19.7 Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente presente più anziano di età, o in mancanza, dalla persona designata a maggioranza degli intervenuti con voto palese. Funge da Segretario il Direttore Generale; in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Direttore Generale e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, uno dei Segretari/Direttori Generali dei Soci, designato dalla maggioranza dei presenti.

19.8 Le deliberazioni del Consiglio Generale sono verbalizzate e

sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Copia di tale verbale è inviata a tutti i membri del Consiglio Generale. Il verbale viene formalmente approvato nella riunione successiva del Consiglio Generale.

Articolo 20

Attribuzioni del Consiglio Generale

20.1 Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

- a) proporre all'Assemblea ai fini della loro elezione i Vice Presidenti indicati dal Presidente avendo cura di salvaguardare la massima rappresentatività possibile dei Soci;
- b) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- c) nelle ipotesi di cui al precedente articolo 2.1, lettera n), deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- d) nell'ambito degli scopi, delle funzioni e delle attività della Federazione, di cui al precedente articolo 2.1, deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale, seguendo gli indirizzi strategici e le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
- e) predisporre e proporre all'Assemblea per l'approvazione il bilancio preventivo della Federazione;
- f) predisporre e proporre all'Assemblea, per l'approvazione la delibera contributiva;
- g) deliberare il pagamento di contributi straordinari per far fronte a particolari esigenze non ricomprese nella contribuzione ordinaria;
- h) predisporre e proporre all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio consuntivo della Federazione;
- i) indicare questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- j) conferire deleghe e mandati e nominare procuratori per il

- compimento di determinati atti o categorie di atti;
- k) deliberare sulle domande di adesione proposte dal Consiglio di Presidenza;
 - l) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;
 - m) approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente statuto;
 - n) pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
 - o) deliberare l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 7;
 - p) nominare i rappresentanti e i delegati della Federazione nell'ambito del Sistema confederale e negli organi di eventuali ulteriori soggetti, di natura associativa o societaria, ai quali la Federazione partecipa;
 - q) esaminare e deliberare sulle richieste di costituzione dei Gruppi di interesse e approvarne il relativo Regolamento;
 - r) deliberare la costituzione di sedi secondarie in Italia o all'estero;
 - s) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Articolo 21

Consiglio di Presidenza

21.1 Fanno parte del Consiglio di Presidenza:

- a) il Presidente della Federazione;
- b) i Vice Presidenti proposti dal Presidente ed eletti dall'Assemblea in un numero minimo di tre e massimo di cinque;

21.2 I componenti del Consiglio di Presidenza di cui al precedente comma 21.1, lettera b), durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio del secondo anno di carica degli anni dispari. La nomina del primo Consiglio di Presidenza, su accordo dei soci fondatori, è definita in seno all'atto costitutivo della Federazione.

21.3 L'ultimo Past President, purché ancora espressione di Associazione regolarmente associata e privo di incarichi politici, partecipa come invitato.

21.4 Al fine di presidiare le attività e le funzioni di cui all'articolo 2.1, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione degli scopi, della mission e del ruolo della Federazione di cui al medesimo articolo 2.1.

21.5 Nel caso in cui durante un biennio di carica uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo, il Presidente propone al Consiglio Generale i nominativi dei sostituti da sottoporre all'Assemblea per l'elezione. I componenti così eletti rimangono in carica sino alla scadenza degli altri componenti il Consiglio di Presidenza.

21.6 Il Presidente può invitare a partecipare alle singole riunioni del Consiglio di Presidenza persone esterne al menzionato Consiglio, in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Articolo 22

Riunioni del Consiglio di Presidenza

22.1 Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni 40 giorni e inoltre quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei suoi componenti.

22.2 Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, spedito per posta elettronica o comunque altri mezzi idonei a garantire e documentare l'avvenuta ricezione, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a 5 giorni.

22.3 L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno,

dell'ora, nonché l'ordine del giorno per la riunione dettagliato degli argomenti da trattare. Ad esclusione di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento, sono ammesse integrazioni dell'ordine del giorno fino alle 24 ore precedenti la riunione o in apertura di riunione su richiesta, in quest'ultimo caso, di almeno la metà dei componenti il Consiglio di Presidenza. La documentazione eventualmente necessaria a valutare gli argomenti all'ordine del giorno può essere trasmessa fino alle 24 ore precedenti la riunione.

22.4 Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

22.5 Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente presente più anziano di età, o in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti. Funge da Segretario il Direttore Generale; in caso di sua assenza o impedimento il Vice Direttore Generale e, in caso di assenza o impedimento anche da parte di quest'ultimo, la persona designata dalla maggioranza dei presenti.

22.6 Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono verbalizzate e sottoscritte da chi presiede e dal Segretario. Copia del verbale è inviata a tutti i membri di Consiglio di Presidenza entro 30 giorni dalla data della riunione ed il verbale è approvato nella riunione successiva.

Articolo 23

Attribuzioni del Consiglio di Presidenza

23.1 Sono competenze del Consiglio di Presidenza:

- a) nell'ambito delle funzioni e delle attività di cui al precedente articolo 2.1, stabilire l'azione a breve termine e decidere i piani per le specifiche azioni a medio e lungo termine della Federazione;
- b) coordinare e svolgere l'attività della Federazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio

Generale;

- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
- d) assicurare l'armonizzazione delle attività della Federazione ai fini del perseguimento degli scopi di cui al precedente articolo 2.1;
- e) esaminare le domande di adesione pervenute alla Federazione al fine di proporle al Consiglio Generale per la sua approvazione;
- f) esprimere il proprio parere sulle domande di costituzione dei Gruppi di interesse e tenere i rapporti con i Gruppi di interesse istituiti per il necessario coordinamento dell'attività della Federazione;
- g) istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività del Presidente e dei Vice Presidenti;
- h) conferire deleghe e mandati e nominare procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, fatta eccezione per le nomine di rappresentanti e delegati della Federazione di competenza del Consiglio Generale ai sensi del precedente articolo 20.1;
- i) esercitare – solo in caso di reale, effettiva ed estrema urgenza, e fatta comunque eccezione per l'approvazione del bilancio preventivo e delle delibere contributive – i poteri di natura ordinaria che spettano al Consiglio Generale, al quale il Presidente deve però riferire per la necessaria ratifica nella prima riunione successiva del medesimo Consiglio Generale;
- j) nominare e revocare, su proposta del Presidente, il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale della Federazione nonché, sentito anche il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale, deliberare le assunzioni del personale e attribuirne le funzioni;
- k) esercitare gli altri compiti a tale Organo attribuiti dal

presente Statuto e dagli eventuali regolamenti di attuazione.

Articolo 24

Presidente

24.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria della Federazione e dura in carica quattro senza possibilità di ulteriori rielezioni consecutive. Alla scadenza del primo biennio di mandato, il Presidente in carica potrà proseguire il proprio incarico per l'ulteriore biennio nel caso in cui l'Assemblea degli Associati dovesse riconfermarlo con votazione a scrutinio segreto. Nel caso di mancata riconferma da parte dell'Assemblea degli Associati, si procederà all'elezione del nuovo Presidente nel rispetto di modalità, termini e condizioni di cui al presente Statuto e, in particolare, delle procedure di cui al successivo art. 25.

Il Presidente della Federazione viene eletto ogni quadriennio dispari e resta in carica per tutti e quattro gli anni del suo mandato anche nel caso in cui, medio tempore, sia scaduto il suo mandato di Presidente del Socio Effettivo di cui è emanazione.

24.2 I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione dell'Assemblea sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 25 previa consultazione dei Soci. Il primo Presidente della Federazione, su accordo dei soci fondatori, è nominato in seno all'atto costitutivo della Federazione.

24.3 Al Presidente sono riconosciute le seguenti competenze ed attribuzioni:

- a) la rappresentanza istituzionale, politica e legale della Federazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
- c) la convocazione degli organi della Federazione e il loro coordinamento;
- d) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione

successiva;

- e) la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo della Federazione;
- f) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

24.4 In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni e, quale primo atto, pone in essere tutto quanto necessario e di sua competenza per l'elezione di un nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

24.5 Il Presidente subentrante a seguito di elezione porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà della durata del mandato complessivo di cui al precedente comma 24.1.

Articolo 25

Commissione di designazione del Presidente

25.1 La Commissione di designazione è composta da tre membri, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 8 nominativi, scelti tra i membri del Consiglio Generale, predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con tutti i Past President.

25.2 La Commissione deve insediarsi almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Presidente. Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 2 a 6 settimane dalla data del suo insediamento e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

25.3 A tal fine, la Commissione dispone l'attivazione di uno specifico indirizzo di posta elettronica; comunica con congruo preavviso un calendario con almeno 5 date di incontro dei Soci interessati, che possono anche essere sentiti in audio o videoconferenza, via e-mail o lettere purché trasmesse per via riservata, ad esclusione quindi del fax.

25.4 Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai Soci

Effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale. La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 10% dei voti assembleari regolarmente esercitabili.

25.5 Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il/i candidato/i Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

25.6 Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza nella prima votazione, si procederà come segue:

- a) in caso di unico candidato, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta e si ripetono le consultazioni;
- b) nel caso di due candidati, si ripete la votazione nella stessa riunione e se la maggioranza non viene ancora raggiunta, entrambe le proposte si intendono respinte;
- c) nel caso di tre candidati, si procede a ballottaggio nella stessa riunione tra i due candidati più votati nella prima votazione. Se la maggioranza non viene ancora raggiunta, le proposte si intendono respinte.

In caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra due candidati, si procederà al ballottaggio nella stessa riunione o, se necessario, per due volte in altre riunioni con le medesime regole di cui sopra.

Qualora all'esito di tali ulteriori votazioni non venga raggiunta la maggioranza a favore di un candidato, le proposte si intendono respinte.

25.7 In caso di bocciatura della/e proposta/e, la Commissione di Designazione rimane in carica per un secondo mandato di consultazioni. Solo nel caso in cui anche tale secondo mandato dia esito negativo, si procederà alla designazione di una nuova Commissione di designazione.

25.8 Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

25.9 Sino a quando il nuovo Presidente non è eletto dall'Assemblea sono prorogati i poteri del precedente.

Articolo 26

Revisori legali

26.1 L'Assemblea ogni quadriennio pari elegge, a scrutinio segreto, tre Revisori legali effettivi e due Revisori legali supplenti e ne fissa eventualmente gli emolumenti.

26.2 L'Assemblea elegge i Revisori legali, anche al di fuori dei rappresentanti degli associati, in una lista di almeno sette candidati di cui almeno due devono possedere la qualifica di Revisore legale. Ciascun associato può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori legali i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti, salva la necessaria inclusione di almeno un Revisore legale; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età. I due primi in graduatoria, al di là dei tre Revisori di cui al comma precedente, acquisiranno la qualifica di Revisori supplenti, tra i quali deve essere necessariamente incluso un Revisore legale. Il Presidente è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

26.3 I Revisori legali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili

senza limiti di mandato.

26.4 I Revisori legali assistono alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Generale; essi sono invitati a quelle del Consiglio di Presidenza quando l'ordine del giorno preveda materie di loro competenza.

26.5 I Revisori legali vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione ed il loro Presidente riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo. I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale

26.6 La carica di Revisore legale è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un'altra organizzazione confederale e di Confindustria nonché con tutte le altre cariche della Federazione.

Articolo 27

I Probiviri

27.1 L'Assemblea elegge, in anni dispari e a scrutinio segreto, sei Probiviri scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti delle associate.

27.2 Ciascun Socio può votare per non più di tre candidati nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

27.3 Risultano eletti Probiviri i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

27.4 I Probiviri durano in carica quattro anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria e sono rieleggibili senza limiti di mandato. I Probiviri sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

27.5 La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente

e Vice Presidente di un'altra organizzazione confederale e di Confindustria nonché con tutte le altre cariche della Federazione e le omologhe cariche del sistema associativo. La carica di Proboviro è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni di competenza.

27.6 Spetta ai 3 Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale secondo le modalità previste nell'articolo successivo, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema federativo e che non si siano potute definire bonariamente.

27.7 All'inizio di ogni anno i Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa. I componenti del Collegio Speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.

27.8 Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno. La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore Generale, in caso di sua assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale e, in caso di assenza o impedimento anche da parte di quest'ultimo, da altra risorsa appositamente delegata.

Articolo 28

Regole di funzionamento dei Probiviri

28.1 In caso di controversia, il collegio arbitrale viene attivato con ricorso da presentarsi alla Segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Per le sanzioni, il termine di impugnazione è ridotto a 10 giorni dalla loro comunicazione.

28.2 Il ricorso deve riportare una sintesi dei motivi e delle richieste di intervento nonché indicazione del Proboviro di fiducia tra quelli eletti dall'Assemblea.

28.3 Il ricorso deve essere accompagnato da copia della ricevuta di avvenuto bonifico bancario a titolo di deposito cauzionale, nella

misura fissata annualmente dal Collegio speciale tra il 20% ed il 50% del contributo associativo. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

28.4 Il ricorso è notificato dalla Segreteria dei Probiviri alla controparte, con richiesta di nomina di un Proboviro di fiducia entro i 10 giorni successivi. Il rifiuto o l'immotivato ritardo nel riscontro costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

28.5 Il Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia è quindi costituito dai Proboviri nominati dalle parti e dal Presidente scelto tra i 6 Probiviri con l'accordo dei Probiviri di fiducia delle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i 6 Probiviri eletti dall'Assemblea.

28.6 La formale costituzione del Collegio arbitrale deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione del ricorso con apertura della fase istruttoria.

28.7 Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

28.8 Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro e non oltre i sessanta giorni successivi alla costituzione del Collegio arbitrale, fatto salvo il caso di proroga non superiore a trenta giorni, concessa con l'accordo delle parti. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente della Federazione entro 5 giorni dalla data

della deliberazione.

28.9 In ogni caso il Collegio dei Probiviri della Federazione comunica al Collegio dei Probiviri di Confindustria le controversie ad esso demandate; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio dei Probiviri della Federazione, può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

28.10 Fatto salvo il caso di appello ai Probiviri confederali, il lodo e le altre pronunce dei Probiviri della Federazione sono inappellabili.

28.11 Il Collegio speciale interviene su impulso degli organi direttivi di Confindustria Industria Servizi Integrati, anche se in presenza di gravi motivi o di inerzia il Collegio agisce d'ufficio.

28.12 Nell'ambito delle attribuzioni demandate al Collegio speciale, i Probiviri hanno le seguenti funzioni: rilasciare parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche (per il Presidente il parere è vincolante); interpretare la normativa interna di Confindustria Industria Servizi Integrati; dichiarare la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; vigilare a presidio generale della vita associativa; esaminare i ricorsi sulle domande di adesione.

28.13 Le decisioni dei Probiviri nei casi di cui al precedente comma sono assunte sulla base delle normative statutarie nonché di criteri di deontologia associativa. Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione. Il ricorso al Collegio di riesame non ha effetto sospensivo, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

28.14 Per quanto non previsto dal precedente articolo e dal presente, si fa riferimento ai principi del sistema confederale.

Articolo 29

Disposizioni generali sulle cariche

29.1 Costituisce requisito generale per l'accesso alle cariche la piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria; a tal fine ai Probiviri può essere richiesto di fornire un parere, non vincolante, sul profilo personale e professionale dei candidati.

29.2 Per l'accesso alle cariche direttive è inoltre richiesta una responsabilità di grado rilevante all'interno dell'organizzazione del Socio Effettivo di cui il soggetto interessato è emanazione e/o di un socio effettivo di quest'ultimo.

29.3 Le cariche associative sono incompatibili con qualsiasi incarico politico.

29.4 La perdita dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alle cariche associative determina l'automatica decadenza dalle stesse.

29.5 L'elezione a tutte le cariche direttive, nonché a quelle di Proboviro e di Revisore legale deve necessariamente avvenire a scrutinio segreto. In tutti i casi in cui ciò sia compatibile con le previsioni del presente Statuto, le elezioni avvengono su liste di candidati liberamente espresse dai componenti dell'organo competente all'elezione stessa; a tal fine i componenti dell'organo interessato verranno invitati con congruo anticipo a designare i propri candidati.

29.6 La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica della Federazione. Non rientra in tale divieto la coincidenza in capo al Presidente della Federazione di altra carica all'interno dell'organizzazione del Socio Effettivo di cui è emanazione, ivi inclusa quella di Presidente di uno dei Soci Effettivi.

29.7 La carica di Proboviro e di Revisore legale è incompatibile con ogni altra carica nella Federazione.

29.8 Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche (ivi compresa la carica di Presidente della Federazione) che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

29.9 Le persone investite di cariche sociali che non intervengano alle

riunioni dei relativi organi per tre volte consecutive senza giustificazione, decadono dalle cariche stesse e devono essere sostituite. Non sono altresì rieleggibili per il biennio successivo coloro che, avendo ricoperto cariche nel biennio precedente non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette dall'organo al quale partecipavano.

29.10 Il Collegio speciale dei Probiviri può sempre deliberare, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere oggettivamente impossibile la prosecuzione dell'incarico e, comunque, in situazioni di oggettiva e conclamata criticità può invitare gli interessati all'autosospensione dalla carica. In caso di decadenza dalle cariche, non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo e, nei casi in cui la decadenza sia disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri, per almeno 2 mandati successivi.

29.11 Tutte le cariche della Federazione e la partecipazione agli Organi istituzionali della Federazione sono gratuite ad eccezione di quella di Revisore dei Conti che può essere retribuita.

Articolo 30

Direttore Generale

30.1 Il Direttore Generale della Federazione è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza con le modalità di cui al precedente articolo 23.1, lettera i).

30.2 Il Direttore Generale della Federazione è responsabile dello svolgimento delle attività della struttura della Federazione medesima, con riferimento alle materie e agli scopi della Federazione stessa, come definiti dal presente Statuto; coadiuva il Presidente e i Vice Presidenti attuandone le disposizioni e sovrintende alla gestione amministrativa della Federazione, senza alcun diritto o potere di ingerenza sulle attività, sul personale e sulla struttura dei Soci. I Soci, infatti, continuano a definire e gestire in completa ed assoluta autonomia il proprio personale, le assunzioni e i licenziamenti dello stesso e più, in generale, il proprio organigramma e funzionamento.

30.3 Il Direttore Generale viene affiancato da un Vice Direttore

Generale, anch'esso nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza con le modalità di cui al precedente articolo 23.1, lettera i). Il Vice Direttore Generale svolge altresì specifici compiti allo stesso attribuiti dal Consiglio di Presidenza, senza dipendenza gerarchica dal Direttore Generale, e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o impedimento.

30.4 Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi della Federazione svolgendo le funzioni di Segretario.

30.5 Per l'esercizio dei propri compiti e funzioni, come definiti ai precedenti comma 30.2, 30.3 e 30.4, il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale sono coadiuvati dal personale proprio della Federazione scelto e incaricato ai sensi del precedente articolo 23.1, lettera i).

Articolo 31

Fondo comune

31.1 Il Fondo comune è costituito da:

- a) contributi e quote di ammissione
- b) gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve
- c) gli investimenti mobiliari e immobiliari
- d) le erogazioni o lasciti a favore di Industria Servizi. Il Fondo comune è indivisibile tra i soci.

31.2 Durante la vita dell'organizzazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 32

Bilancio Preventivo e Consuntivo

32.1 I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare.

32.2 Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 settembre dell'anno precedente e comunque in tempo utile per l'adozione della delibera contributiva di cui al precedente articolo 12.1, lettera h).

32.3 Il bilancio consuntivo è composto da: rendiconto economico,

stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate.

Il bilancio consuntivo viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e da quella dei Revisori legali.

Il bilancio della Federazione è corredato da relazione di certificazione.

32.4 Il Consiglio generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori legali un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

32.5 Durante i 7 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

32.6 Il Bilancio consuntivo è trasmesso a Confindustria entro un mese dall'approvazione e comunque non oltre il 30 settembre di ciascun anno.

Articolo 33

Modificazioni statutarie e scioglimento

33.1 Ai Soci che, in sede di votazione in ordine a modifiche dello Statuto, abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

33.2 Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno il 55% dei voti presenti in Assemblea e che rappresentino almeno il 20% dei voti totali esercitabili.

33.3 Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno il 75% dei voti esercitabili.

33.4 Nel caso venga assunta una delibera di scioglimento della Federazione, la stessa Assemblea, contestualmente, nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a

fini di pubblica utilità, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento giuridico in materia.

Articolo 34

Norma transitoria

Il Consiglio Generale, qualora il numero degli Associati si modifichi in maniera significativa, potrà proporre all'Assemblea degli Associati, di rivedere il vigente sistema contributivo ed il conseguente sistema di attribuzione dei voti

Articolo 35

Rinvio

34.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano il Codice Civile e le disposizioni di legge applicabili in materia nonché, le regole e i principi del Sistema confederale.